

ORDINE DI SERVIZIO N. 12267 DEL 13/10/2021

ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2021, N. 127 RECANTE “MISURE URGENTI PER ASSICURARE LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEL LAVORO PUBBLICO E PRIVATO MEDIANTE L'ESTENSIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 E IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI SCREENING”

Riferimenti normativi:

- 1) Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;
- 2) Decreto-Legge 8 ottobre 2021, n. 139 *“Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”*;
- 3) Dpcm 12 ottobre 2021 *“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”*.

1- OBBLIGO DI POSSEDERE E DI ESIBIRE, SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “C.D. GREEN PASS” PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO

Ai sensi di quanto previsto nel Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale del lavoro pubblico e privato, **compreso quello degli enti pubblici economici**, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 c.d. GREEN PASS per accedere ai luoghi di lavoro in cui viene svolta l'attività lavorativa.

Pertanto i dipendenti di Acer Modena:

1. non possono accedere al luogo di lavoro senza certificazione verde COVID-19 in corso di validità;
2. non possono permanere nel luogo di lavoro oltre l'orario e la data di scadenza della propria certificazione verde COVID-19.

Sulla base dei compiti istituzionali e dell'organizzazione di Acer Modena, **sono considerati luoghi di lavoro**: la sede centrale di Via Cialdini 5, Modena, il magazzino di Via Martin Luther King, Modena, tutti i cantieri appaltati da Acer, tutti gli immobili di proprietà o gestiti a qualunque titolo da Acer.

L'obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente, anche sulla base di contratti esterni, quindi, ad esempio, anche professionisti, fornitori, lavoratori di fornitori, amministratori, soci, lavoratori somministrati, ecc. Tali soggetti per poter accedere sul luogo di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione verde valida. Sono esclusi gli utenti che si recano agli sportelli Urp.

L'obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ai sensi dell'art. 3, del D.L. n. 139 del 8 ottobre 2021, per le esigenze organizzative connesse alle attività in corso, al fine di garantire l'efficace programmazione del lavoro, il personale è tenuto a comunicare, all'ufficio personale (Patrizia o Antonella) e al proprio dirigente, di NON essere in possesso della certificazione verde COVID-19. Tale comunicazione va effettuata entro il 14 ottobre 2021 e, comunque, almeno 1 giorno prima dell'assenza.

Il personale non in possesso o che risulti privo della certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione di una certificazione verde Covid-19 valida e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Resta valida la possibilità di svolgere attività lavorativa in smart working per due giorni a settimana. Per tale modalità di lavoro si applicano le disposizioni in vigore a seconda del luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione. (Per l'attività lavorativa in smart working svolta presso le abitazioni proprie o di familiari non è previsto il possesso del green pass).

Si ricorda a tutti i lavoratori che a seguito dell'accesso ai luoghi di lavoro restano in essere tutte le misure individuate all'interno del protocollo anti-contagio da covid-19 applicato in Azienda e dagli ordini di servizio.

2- MODALITA' OPERATIVE

Nel ribadire che la norma richiamata ha come fine quello di istituire un obbligo che il lavoratore ha il dovere di rispettare, si forniscono le seguenti modalità operative per accertarne il rispetto.

La verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata da parte degli incaricati dal Datore di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, anche in materia di privacy e della procedura aziendale allo scopo predisposta. In particolare, il controllo del possesso del Green Pass avverrà secondo le seguenti modalità:

1. L'incaricato al controllo richiede all'interessato di esibire il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
2. L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19", o altre specifiche funzionalità definite da decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, legge il QR Code.
3. L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a) Validità della certificazione verde (Green Pass)
 - b) Nome cognome e data di nascita dell'intestatario
4. Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validata e accertare così la corrispondenza dei dati.
5. L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127).
6. L'incaricato non consente l'accesso all'interessato qualora l'applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l'interessato non esibisca il certificato verde (Green

Pass). Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio personale (Patrizia o Antonella) il nominativo del dipendente al quale non è stato consentito l'accesso.

7. L'incaricato non consente l'accesso all'interessato che presenti Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
8. L'incaricato non effettuerà:
 - a) Fotografie
 - b) Copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass)
9. L'incaricato al controllo non conserverà alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi.

Si richiede a coloro che abbiano un'esenzione dell'obbligo vaccinale di comunicare al datore di lavoro tale esenzione per l'accesso ai luoghi di lavoro.

3- VIOLAZIONE E SANZIONI

In caso di accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19 il personale che ha proceduto all'accertamento, invita il lavoratore sprovvisto di certificazione valida a lasciare immediatamente il posto di lavoro.

Per l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui al D.L. n. 127/2001 è prevista (comma 1, articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) una sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500

Restano ferme le eventuali conseguenze sotto il profilo disciplinare.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

I soggetti incaricati al controllo accertano e contestano la violazione. L'atto di accertamento è trasmesso al soggetto incaricato dal Datore di lavoro per la successiva trasmissione degli atti relativi alla violazione al Prefetto.

Modena, 13 ottobre 2021

Il Direttore Generale
Dott. Ferruccio Masetti

Il Datore di Lavoro
Presidente
Andrea Casagrande

